Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 agosto 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1973, n. **477**.

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonchè al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera *a*) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonchè dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;

d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

TITOLO I

PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera *a*) del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.

La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

Art. 3.

Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 si procederà al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegni nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.

I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.

Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

Art. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonchè nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonchè le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

L'orario obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di insegnamento e quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella scuola materna l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più di 36 ore settimanali garantendo l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni;

4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e direttivo;

5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli insegnamenti richiedono particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, di una formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o concorso per soli titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione. Al concorso per titoli potranno accedere coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio. Saranno fatte salve, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale ed artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per i concorsi per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 5) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

6) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

7) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

8) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonchè per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;

9) la modalità di valutazione del servizio, non riferibile comunque ad un periodo superiore al triennio, cui dovrà provvedere, solo su richiesta dell'interessato, un apposito comitato eletto dal collegio dei docenti, previa relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico.

Non sono ammesse le note di qualifica;

10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

11) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonchè delle esigenze del funzionamento della scuola.

La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;

12) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

13) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;

15) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;

16) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero.

TITOLO II

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

Art. 5.

L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti:

a livello di circolo didattico e di istituto;
a livello distrettuale;
a livello provinciale;
a livello nazionale.

Art. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo articolo 10.

I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto o di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi, dal direttore didattico o preside. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore a 16 anni.

Possono essere chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e dell'orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta di non più di cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Di essa farà parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria;

2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Esso eleggerà i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;

4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del primo comma, numero 9), dell'articolo 4;

5) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti eletti degli studenti.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà l'esecuzione delle delibere.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, al-

l'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonchè alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto e la relativa giunta che dureranno in carica un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale al personale della scuola. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.

Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei genitori.

Saranno regolate le procedure per l'elezione e la surroga dei rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e le modalità di funzionamento degli organi stessi.

Saranno altresì disciplinate le modalità di partecipazione degli studenti di età non inferiore a 16 anni ai diversi organi collegiali.

La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.

Art. 7.

Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro per la pubblica istruzione procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori scolastici, di norma subprovinciali, denominati distretti scolastici, nel cui ambito dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa procedura si provvederà ad eventuali variazioni.

A livello di distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da un membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di interessi generali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il distretto scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò che attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche, nonchè, secondo le direttive generali del Ministro per la pubblica istruzione e di intesa con gli organi provinciali e regionali, per le attività di sperimentazione, per le attività integrative della scuola, per le attività di assistenza scolastica educativa, di orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica, per le attività di educazione permanente; compiti consultivi e di proposta al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso, nonchè per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Ai distretti potranno essere affidati o delegati dalla regione compiti di assistenza scolastica.

Il distretto avrà la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

I decreti delegati stabiliranno inoltre:

a) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari determinate dalla situazione socio-economica del territorio;

b) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative modalità di elezione;

c) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti e circoli didattici, nè comprendere materie di stato giuridico del personale scolastico;

d) le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione scolastica, la regione e gli altri enti locali, nonchè le modalità per il coordinamento interdistrettuale su base provinciale e regionale;

e) le modalità per assicurare la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

Art. 8.

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; un rappresentante del consiglio regionale, esclusa, in relazione all'articolo 19, secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Eleggerà inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalità di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.

Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di

ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.

Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulerà una valutazione sull'andamento generale della attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti.

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle di Aosta.

Art. 9.

A livello nazionale sarà istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Faranno parte del consiglio nazionale: i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, i rappresentanti del personale docente e dirigente della scuola non statale; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ne fanno parte anche rappresentanze elettive del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica nonchè rappresentanti dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sarà comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana previste dal vigente ordinamento.

Il consiglio durerà in carica cinque anni; i suoi membri non saranno rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il vicepresidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento nazionale.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria iniziativa:

a) formulerà annualmente una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione;

b) darà pareri in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

c) formulerà proposte in ordine alla promozione delle sperimentazioni sul piano nazionale e locale, e ne valuterà i risultati;

d) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.

I consigli di disciplina saranno formati esclusivamente da personale ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo.

L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio.

Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti, la ripartizione delle rappresentanze, riservando il settanta per cento del totale ai docenti, e le procedure per la elezione dei rappresentanti.

TITOLO III
PERSONALE NON DOCENTE

Art. 10.

Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 dovrà stabilire:

1) la ristrutturazione delle carriere; la istituzione e il riordinamento dei ruoli, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale; l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno istituiti a livello provinciale e a livello regionale organi collegiali cui saranno devolute le attribuzioni del consiglio di amministrazione della pubblica istruzione nei confronti del personale non insegnante.

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonchè per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.

Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 16), dell'articolo 4 della presente legge;

7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

Art. 11.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica.

A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza della amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica professionale ed artistica.

Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

L'ammontare netto dell'indennità di servizio all'estero, dell'assegno di sede e delle analoghe indennità ed assegni per il personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzione in relazione alla situazione di famiglia, è ridotto mensilmente di un importo corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui al presente articolo.

Art. 13.

In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 12 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.

Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'articolo 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335, e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogate.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 1973.

Art. 14.

Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonchè del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.

Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonchè i servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza.

Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non potrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

Art. 15.

A decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.

Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.

Art. 16.

Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo *B*, ed a quelli che per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, è riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'articolo 3 della presente legge.

Tale diritto è riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonchè ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Art. 17.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973-1974 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974.

Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede.

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di servizio continuato, prestato senza demerito, è assunto a decorrere dal 1° ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente, rimanendo assegnato alla sede occupata.

I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immissione in ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali è compreso.

Art. 18.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

Art. 19.

I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonchè quelle delle province di Trento e Bolzano.

Con apposito decreto delegato si provvederà alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.

L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.

Art. 20.

Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennità di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483, e i compensi di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483, si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Art. 21.

Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al personale non docente sprovvisto del titolo richiesto.

Art. 22.

Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile per l'immissione in ruolo l'articolo 25 della stessa legge.

Art. 23.

Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 24.

Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente articolo 18, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.

Art. 25.

All'onere derivante dal precedente articolo 12, valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire 155.666.000.000 del capitolo 3523 e quanto a lire 3 miliardi del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA

CATEGORIE DI PERSONALE	Parametri	Assegno annuo
Personale ispettivo e direttivo delle scuole materne e degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica; personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato; professori dei ruoli *A*) e *B*) degli istituti e scuole di istruzione secondaria; professori di 1°, 2°, 3° e 4° ruolo degli istituti di istruzione artistica; personale amministrativo dei conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie di arte drammatica e di danza.	609, 535, 530	1.440.000
	443, 430, 426	1.300.000
	397	1.160.000
	387, 341	1.055.000
	307	950.000
	257, 243, 208, 190	770.400
Insegnanti di ruolo *C*) ed equiparati; maestri elementari ed equiparati.	307	1.055.000
	243, 208	770.400
	165	720.000
Personale non insegnante della carriera di concetto e categorie equiparate.	370, 297	1.055.000
	255, 218	741.000
	178, 160	720.000
Personale non insegnante della carriera esecutiva e categorie equiparate.	245	950.000
	213, 183	741.000
	163, 143, 140	600.000
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	178, 165	950.000
	143	720.000
	133, 113	600.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1973, n. **478**.

Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, con sede in Roma.

L'istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede:

a) all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale e il coordinamento del settore, ivi compreso lo studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale, anche in relazione alle funzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

b) a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale;

c) a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattisi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione;

d) a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la sperimentazione di iniziative pilota;

e) a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera *d*) che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver sentito le regioni interessate, abbia direttamente promosso o, su proposta dell'istituto, autorizzato;

f) ad operare, previa approvazione delle relative proposte da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta al Ministero stesso;

g) ad ogni altra attività di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Sono organi dell'istituto:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo;

4) il collegio dei revisori.

Art. 3.

Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni:

a) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

c) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento può delegare le sue funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

1) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

2) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

3) 1 esperto delle regioni;

4) 1 esperto in materia di formazione professionale;

5) 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) 1 funzionario del Ministero del tesoro;

7) 1 rappresentante del personale dell'istituto, eletto dal personale stesso.

I consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

Il consigliere di amministrazione di cui al punto 3) è designato dalla commissione interregionale di cui allo art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; nell'effettuare la designazione si dovrà osservare un criterio di rotazione.

Il consigliere di amministrazione di cui al punto 4) è scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I due terzi del consiglio di amministrazione possono chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione stesso per la discussione degli argomenti che ritengono dover essere posti all'ordine del giorno. La convocazione sarà indetta non oltre 15 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni ed i singoli componenti non possono essere confermati più di una volta. Si riunisce almeno 4 volte l'anno.

Ove gli enti ed organismi interessati non provvedano ad effettuare per la nomina dei consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1), 2) e 3), le designazioni di competenza nel termine, non inferiore a 60 giorni, ad essi assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro si sostituisce all'ente od organismo inadempiente.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

1) delibera i regolamenti interni per l'organizzazione degli uffici e per l'amministrazione e la contabilità dell'istituto;

2) delibera il regolamento organico — nel quale dovranno essere stabilite la dotazione organica e le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale necessario alle esigenze funzionali dell'istituto — e le modifiche del regolamento medesimo;

3) delibera di proporre, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto, da sottoporre ad approvazione ai sensi del successivo art. 11, ultimo comma;

4) delibera su tutte le questioni di carattere generale concernenti l'istituto e stabilisce le direttive da seguire nell'attuazione dei compiti istituzionali;

5) delibera le spese di carattere straordinario nonché l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili;

6) delibera il bilancio preventivo e consuntivo con lo stato patrimoniale dell'istituto, nonchè le eventuali variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo;

7) nomina il direttore dell'istituto su proposta del presidente, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento organico.

Art. 6.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente che lo presiede e da 4 membri scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed esercita le seguenti funzioni:

1) esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo con lo stato patrimoniale dell'istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale, da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione;

2) esercita le funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione ai sensi del punto 1) dell'art. 5;

3) adotta, su proposta del direttore generale, i provvedimenti di assunzione del personale e di attribuzione delle qualifiche. Tale assunzione, ove riguardi persone dotate di particolare qualificazione tecnica, può avvenire mediante contratti a tempo determinato. Tutti i predetti provvedimenti saranno adottati con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento organico;

4) esamina, su richiesta del presidente, gli argomenti e le proposte che il presidente medesimo intenda sottoporre al consiglio di amministrazione per le delibere di competenza di quest'ultimo.

Art. 7.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

Art. 8.

Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo dell'istituto; di accertare la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; di effettuare periodiche verifiche di cassa, di eseguire il riscontro finanziario della gestione, di formulare le proprie considerazioni e il parere conclusivo, redigendo anche apposite relazioni, sul bilancio preventivo, entro il 15 novembre di ogni anno, e sul conto consuntivo entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Il collegio dei revisori può chiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione, quando ciò sia necessario per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti.

Art. 9.

Il direttore generale dell'istituto, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sovrintende alle attività dell'istituto stesso, dirigendo e coordinando, secondo le istruzioni del presidente, gli uffici ai fini della esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

Nel regolamento del personale saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale.

Art. 10.

Il bilancio preventivo deve essere trasmesso, dal presidente dell'istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro il 30 novembre dello anno precedente l'esercizio al quale si riferisce, ed il bilancio consuntivo, con lo stato patrimoniale, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

I bilanci debbono essere rimessi ai Ministeri, corredati dalla relazione del presidente dell'istituto, da quelle del collegio dei revisori, nonchè dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai bilanci deve essere allegato ogni altro elemento illustrativo di carattere contabile e statistico.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può formulare motivati rilievi sul bilancio preventivo entro 60 giorni e su quello consuntivo entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenuti ai rispettivi Ministeri e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

Fino a quando non sia scaduto il termine per le osservazioni dei competenti Ministeri, l'istituto, salve le spese strettamente obbligatorie per legge e per regolamento approvato nelle forme prescritte, può dare esecuzione ai bilanci preventivi nei limiti di 1/2 dei relativi stanziamenti di spesa per ogni mese.

Gli eventuali rilievi sui bilanci sono comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche al presidente del collegio dei revisori ed alla Corte dei conti.

Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il termine per le osservazioni dei Ministeri è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad essi pervenuta; trascorso tale termine, le variazioni diventano esecutive.

Art. 11.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 5 del presente decreto sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro novanta giorni dalla data in cui le deliberazioni predette risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'istituto con moti-

vati rilievi, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dell'istituto.

Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni in questione siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, semprechè i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. In tal caso il presidente del collegio dei revisori è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al punto 4) dell'art. 5 del presente decreto devono essere rimesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Le delibere stesse diventano esecutive ove, entro novanta giorni dalla data in cui risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non le restituisca con motivati rilievi inerenti alla legittimità dell'atto.

Le modifiche dello statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione ai sensi del punto 3) dell'art. 5 del presente decreto sono approvate su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 12.

In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo, può essere disposta la revoca della nomina con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13.

In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, nonchè quando l'istituto non si uniformi alle direttive o non corrisponda alle richieste formulate dal Ministero del lavoro, ai sensi del secondo comma dello art. 1 del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, la revoca del presidente e l'automatico scioglimento del comitato esecutivo.

Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la gestione dell'istituto; il commissario, salve eventuali espresse limitazioni stabilite nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 14.

Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'istituto è esercitato a norma dell'art. 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

Art. 15.

Le entrate dell'istituto sono costituite:

a) da contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonchè da elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano;

b) da un contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a carico della quota statale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 16.

Il patrimonio dell'istituto è costituito:

a) dai beni dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA non trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

b) dai beni immobiliari e mobiliari di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'istituto.

Lo scioglimento dell'istituto è disposto con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a scopi di formazione professionale.

Art. 17.

(*Norma transitoria*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla nomina del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione, eletto dal personale stesso a scrutinio segreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di governo, registro n. 259, foglio n. 70. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Nomina del commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1930, concernente la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi della Sicilia e della Calabria;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1952, con il quale i compiti del soppresso commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi sono stati affidati al commissariato generale anticoccidico di Catania che ha assunto la nuova denominazione di commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1956, con il quale l'esercizio delle funzioni demandate al commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi è stato esteso ai territori della Campania e del Lazio;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1965, con il quale il dott. Riccardo Moro fu nominato commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi;

Ritenuta l'opportunità di un avvicendamento nella carica in parola;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Lombardo è nominato commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi; in sostituzione del dott. Riccardo Moro.

Roma, addì 12 luglio 1973

Il Ministro: NATALI

(10501)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S. p. a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973 e 5 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10528)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972 e 2 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10527)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Rudolf Walden, vice console onorario di Finlandia a Genova.

(10475)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Antonio Augusto Maria Martinolli, vice console onorario del Portogallo a Trieste.

(10476)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Lars Akesson, vice console onorario di Svezia a Baia Domizia.

(10477)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Einar Marentius Bull, vice console di Norvegia a Genova.

(10478)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Scippa, vice console onorario di Spagna a Bari.

(10479)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Klas Kjällquist, vice console onorario di Svezia a Castiglione della Pescaia.

(10480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale n. 10.3818/10089.G.70 (153) in data 19 luglio 1973, l'Ente nazionale per la protezione degli animali è stato autorizzato ad accettare, con il beneficio dell'inventario, il lascito disposto in suo favore dal defunto avvocato Carlo Buzzi Langhi con testamento olografo in data 14 aprile 1970 pubblicato per atti dal notaio Francesco Mancosu di Milano il 29 aprile 1970, reg. n. 128059, racc. n. 5601, registrato in Milano il 2 maggio 1970, al n. 7535, consistente nella nuda proprietà dei due seguenti immobili con usufrutto riservato all'erede Fraccetti Paolina:

villino sito in Laigueglia (Savona) presso la Fonte del Faro;
villa sita in Bordighera (Imperia) via Romana, 25.

(10538)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'1 agosto 1973, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 85, è stato respinto, in mancanza di fondamento giuridico, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 12 luglio 1969 dal presidente della cooperativa di consumo «La Popolare» per l'annullamento del decreto ministeriale 23 dicembre 1968 concernente la revoca della autorizzazione concessa alla stessa cooperativa per la vendita dei sali commestibili.

(10539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Media dei titoli del 10 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,90
» 5 % (Ricostruzione)	94,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,20
» 5 % (Città di Trieste)	96,225
» 5 % (Beni esteri)	92,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,25
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	96,975
» 6 % » » 1971-86	97,925
» 6 % » » 1972-87	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	576,950
Dollaro canadese	575,250
Franco svizzero	197,25
Corona danese	101,850
Corona norvegese	105,325
Corona svedese	140,205
Fiorino olandese	219,595
Franco belga	15,852
Franco francese	137,715
Lira sterlina	1431,30
Marco germanico	240,895
Scellino austriaco	32,835
Escudo portoghese	25,315
Peseta spagnola	10,085
Yen giapponese	2,175

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Reggio Emilia

Con deliberazione n. 1018 del 19 giugno 1973 della giunta della regione Emilia Romagna, la strada comunale Osteriola-Stiolo in comune di San Martino in Rio, della lunghezza di m. 2.250 circa, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, è classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Reggio Emilia.

La stessa strada cessa, per conseguenza, di essere classificata comunale e viene quindi depennata dall'elenco delle strade comunali del comune di San Martino in Rio.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione Emilia Romagna.

(10503)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trapani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª - *B* vacante nel comune di Trapani;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª - *B* vacante nel comune di Trapani nell'ordine appresso indicato:

1. Fiduccia dott. Benedetto . punti 78,83 su 132
2. Procaccini dott. Domenico » 78,81 »
3. Tognocchi dott. Candido . » 76,58 »
4. Lo Faro dott. Pasquale . » 72,61 »
5. Gentile dott. Giuseppe . » 72,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(10485)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 2054 del 13 novembre 1971, relativo fra l'altro al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1970;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni effettuate dalla prefettura di Pistoia, dall'ordine dei medici e dal comune interessato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera:

di costituire la commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa nel modo seguente:

Presidente:
Potenza dott. Antonio, vice prefetto della prefettura di Pistoia.

Componenti:
Di Pasquale dott. Maurizio, direttore di sezione della prefettura di Pistoia;
Chieri prof. Sergio, primario ostetrico dell'ospedale di Pescia;
Galigani prof Dario, primario medico dell'ospedale di Pescia;
Tibidà dott. Antonio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Fagnoni dott. Fulvio, medico condotto di Pistoia.

Segretario:
Guggino dott. Gaetano, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, sul « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana, sul Foglio annunzi legali della provincia, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pistoia e del comune di Monsummano Terme.

Firenze, addì 5 giugno 1973

Il presidente: LAGORIO

(10487)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7273, prot. n. 64, in data 15 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee a pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data dal 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643, prot. n. 7844, in data 2 ottobre 1970;
Visto il proprio decreto n. 65, prot. n. 7279, in data 15 novembre 1972, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;
Considerato che la vincitrice della 5ª condotta ostetrica del comune di Bologna, ostetrica Bernardi Aldina, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visto che l'ostetrica Baldini Virginia ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1973, n. 4,

Decreta:

La 5ª condotta ostetrica del comune di Bologna è assegnata all'ostetrica Baldini Virginia.

Bologna, addì 1° agosto 1973

p. *Il medico provinciale*: MACCOLINI

(10406)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9686 del 18 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 5 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970, e riguardanti il consorzio di Calatabiano - Fiumefreddo - Piedimonte Etneo ed i comuni di Licodia Eubea, Militello V. C., Vizzini e Zafferana Etnea;

Considerato che il dott. Miuccio Carmelo, nominato ufficiale sanitario del comune di Licodia Eubea, in data 28 luglio 1973 ha rassegnato le dimissioni da tale posto, dimissioni accettate con decreto di questo ufficio n. 6069 del 3 agosto 1973;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che, a seguito delle dimissioni del dott. Miuccio, il dott. La Rocca Antonino, classificato in graduatoria al 7° posto, ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario comune di Licodia Eubea;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. La Rocca Antonino, medico-chirurgo, nato a Grammichele il 2 ottobre 1940, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Licodia Eubea;

Il dott. La Rocca è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 1° ottobre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 4 agosto 1973

Il medico provinciale f. f.: Pultafito

(10486)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario di 2ª classe vacanti in provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2515 in data 30 marzo 1972 con il quale venne indetto il concorso a due posti di veterinario comunale di 2ª classe addetto agli uffici d'igiene e sanità del comune di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di veterinario comunale di 2ª classe addetto agli uffici d'igiene e sanità del comune di Torino:

1. Graziano Ernesto	punti	75,5799
2. Negri Franco	»	68,0232
3. Miglietti Marco	»	62,1166
4. Marchetti Pierino	»	61,6696
5. Pignattelli Paolo	»	51,4000
6. Manzoni Paolo .	»	49,0000
7. Pizzi Domenico	»	46,6271
8. Dicci Giovanni .	»	42,0000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torino.

Torino, addì 30 luglio 1973

Il veterinario provinciale: Garlanda

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1757 in data 30 luglio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario comunale di 2ª classe addetto agli uffici d'igiene e sanità del comune di Torino;

Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott Graziano Ernesto e il dott. Negri Franco sono vincitori del concorso a due posti di veterinario comunale di 2ª classe addetto agli uffici di igiene e sanità del comune di Torino;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torino.

Torino, addì 31 luglio 1973

Il veterinario provinciale: Garlanda

(10463)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1973, n. **31**.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 maggio* 1973)

(10514)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973, n. **32**.
Proroga del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio 1972, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio approvato con legge regionale 13 aprile 1972, n. 5 e successive leggi di variazione, è protratta fino al 31 dicembre 1973.

In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 maggio 1973

LAGORIO

La presente legge è approvata dal Consiglio regionale il 19 aprile 1973 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 maggio 1973.

(10515)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.